



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 892

Data 09/06/2021

**OGGETTO: TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO N. 384/2021 R.G.RIC..
AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA
LEGALE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro n. 384/2021 R.G.Ric.. Autorizzazione costituzione e difesa in giudizio e nomina legale.

- Preso atto della relazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Francesca Rancitelli, che qui si riporta integralmente:

“premessato che

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. rubricato al n. 384/2021 del registro generale del Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro, un M.M.G. ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di questa Azienda a ripetere i compensi erogati relativamente a posizioni di assistiti risultate non piu' a carico del professionista, con conseguente condanna della A.S.L. di Pescara alla restituzione delle su dette somme. In subordine il medico convenzionato ha avanzato un'istanza risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza dei provvedimenti adottati dall'Azienda;

considerato

che è interesse dell'Azienda procedere alla costituzione nel citato giudizio al fine di tutelare il proprio operato anche in ragione del fatto che la questione è stata oggetto di precedenti pronunciamenti che hanno stabilito la legittimità delle attività di recupero effettuate da questa A.S.L., con condanna al pagamento in favore dell'Asl convenuta ex art. 96 c. 3° c.p.c.;

rilevato che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e di difesa deve avvenire secondo le modalità previste dal D.L. n. 1/2012;

rilevato che l'art. 17 del nuovo Codice degli Appalti, approvato con d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi della legge 9.2.1982, n. 31 e ss.mm.ii.” nonché tenuto conto dell'art. 4 del medesimo decreto ove è previsto che l'affidamento dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice avvenga comunque “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

dato atto che è stato attribuito dall'ANAC lo smart CIG Z8631FACD0 così come disposto con comunicato del Presidente ANAC del 16.10.2019 in ragione del quale, a decorrere dal 1.1.2020, vige l'obbligo di acquisizione anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e, nello specifico, dello smart CIG per importi inferiori ad € 40.000,00 e del CIG per importi pari o superiori a tale somma;

dato atto che le richieste di preventivo, formulate dall'azienda ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. n. 1/2012, sono state rivolte agli avvocati Vincenzo Antonucci, Biagio Giancola e Carla Mundo, legali iscritti all'Albo interno degli Avvocati della A.S.L. di Pescara che hanno maturato una considerevole esperienza nella trattazione di questioni similari a quelle trattate nel procedimento di cui all'oggetto;

rilevato altresì che tra i preventivi pervenuti ed a parità di competenze professionali dei legali interpellati, il compenso proposto dall'Avv. Vincenzo Antonucci risulta esser quello economicamente più vantaggioso per l'azienda, ammontando ad € 366,12, oltre oneri accessori;”;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza”;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo
- contabile e tecnica del presente provvedimento:

- Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della UOC Affari Generali e Legali,
dott.ssa Francesca Rancitelli;

e al conto economico dell'esercizio di competenza

- Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- **DI PRENDERE ATTO** del giudizio n. 384/2021 del registro generale del Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro, con il quale un M.M.G. ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di questa Azienda alla ripetizione dei *compensi erogati relativamente a posizioni di assistiti risultate non piu' a carico del professionista, con conseguente condanna della A.S.L. di Pescara alla restituzione delle su dette somme* e, in subordine, la condanna risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza dei provvedimenti adottati dall'Azienda;

- **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio al fine di garantire la difesa delle ragioni di quest'Azienda sanitaria;

- **DI CONFERIRE**, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Vincenzo Antonucci, legale iscritto all'Albo interno degli Avvocati della A.S.L. di Pescara il quale ha maturato una considerevole esperienza nella trattazione di questioni similari a quelle trattate nel procedimento di cui all'oggetto;

- **DI SUBORDINARE** il conferimento del predetto incarico all'assenza di cause di incompatibilità che il nominato legale è tenuto a dichiarare dando atto che lo stesso legale, con l'accettazione, dichiara di essere a piena conoscenza del Regolamento aziendale del contenzioso attualmente in vigore;

- **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si conferisce al legale incaricato ogni più ampio potere necessario per l'espletamento del proprio mandato, ivi compresi l'elezione di domicilio e il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, nonché per le eventuali azioni esecutive volte al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute;

- **DI DARE ATTO** altresì che a definizione del giudizio si provvederà alla liquidazione del compenso pattuito con imputazione alla gestione economica di competenza;

- **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

- **DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 892 del 09/06/2021 ad oggetto:

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO N. 384/2021 R.G.RIC.. AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato